AULA 'A'

Oggetto

Prestazioni cassa forense

R.G.N. 15543/2020
Cron.
Rep.
Ud 14/10/2026
CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	IRENE TRICOMI	- Presidente -
Dott.	FRANCESCO BUFFA	- Consigliere-
Dott.	MARIA CASOLA	- Consigliere-
Dott.	ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliere -
Dott.	ALESSANDRO GNANI	-Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15543-2020 proposto da:

avv. [redacted] rappresentato e difeso da sé stesso;

- ricorrente -

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- controricorrente –

2026

nonché contro

4009

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 557/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/10/2019 R.G.N. 4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

La Corte d'appello di Salerno confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dall'avv. [redacted] avverso una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per l'anno 2014.

Riteneva la Corte d'appello che il contributo soggettivo minimo non potesse essere calcolato nella misura ridotta di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art.21, co.8 e 9 l. n.247/12, adottato dalla Cassa nel 2014, poiché l'avv. [redacted] aveva esercitato per più di 8 anni, anche se in modo non continuativo, e anche se per vari anni in precedenza rispetto all'entrata in vigore del Regolamento stesso. Aggiungeva la Corte d'appello che la contribuzione era dovuto per tutto il 2014, perché da inizio 2014 aveva decorrenza l'iscrizione d'ufficio alla Cassa, sebbene intervenuta in corso d'anno.

Avverso la sentenza, l'avv. [redacted] ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre è rimasto intimato il concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.7, n.1, lett. a) e n.2, 9, n.1, 12, n.3 e 13 del Regolamento di attuazione della Cassa del 2014, per avere la Corte d'appello escluso la riduzione della contribuzione facendo riferimento ad annualità di iscrizione alla Cassa invece irrilevanti, siccome antecedenti all'entrata in vigore del Regolamento.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt.4 l. n.141/92 e 21, co.9 l. n.247/12, per avere la Corte d'appello escluso il frazionamento dei contributi per l'anno 2014, essendo avvenuta l'iscrizione d'ufficio alla Cassa in corso d'anno

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione ella loro connessione. Gli stessi sono inammissibili.

Essi, infatti, deducono direttamente la violazione di norme Regolamentari, ovvero previsioni pattizie, senza alcuna intermediazione di norme di legge, e segnatamente degli artt. 1362 ss. c.c., per giunta senza trascrivere o riportare in modo compiuto le previsioni regolamentari invocate. Questa Corte ha già affermato in precedenti pronunce (Cass.27541/20 e Cass.4839/26, con riferimento alla Cassa Forense, e per altri regolamenti previdenziali v. Cass.26360/23, Cass.22903/24, Cass.27571/25; da ultimo v. Cass. S. U. 13506/26 con riguardo alla Cassa geometri) che i regolamenti con cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense disciplina il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere ai beneficiari non hanno valore regolamentare in senso proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., bensì squisitamente negoziale, indipendentemente dalla loro successiva approvazione con decreto ministeriale, con la conseguenza che il loro sindacato di legittimità è limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.

L'inammissibilità va ribadita anche per il quinto motivo, poiché, sebbene la rubrica faccia riferimento a violazione

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

di norme di legge, il corpo del motivo adduce in realtà la violazione dell'art.9, nn.1 e 2 del Regolamento di attuazione, da cui emergerebbe la possibilità di frazionare ad un semestre l'obbligo contributivo.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.21, co.9 l. n.247/12 e 11, co.1 disp. prel. al c.c., poiché l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello porterebbe ad una applicazione retroattiva del Regolamento di attuazione del 2014, ledendo il legittimo affidamento del ricorrente sul fatto che la normativa sopravvenuta non coinvolgesse il rapporto giuridico preterito relativo alla sua pregressa iscrizione alla Cassa.

Il motivo è infondato.

Come si evince dalla premessa in fatto contenuta nel ricorso il ricorrente agiva in giudizio deducendo, per quanto qui rileva, l'erronea determinazione della contribuzione minima, in quanto avrebbe dovuto tener luogo l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del regolamento del comitato dei delegati CF, emanata in attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012, secondo cui "a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura parti alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), e 2 del presente regolamento".

Vi era stata invece la considerazione che la pregressa iscrizione alla Cassa dal 1997 al 2001 avesse assorbito

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

gli otto anni agevolati di contribuzione. violandosi il principio di irretroattività della legge.

Con l'odierna censura il ricorrente si duole che l'iscrizione intervenuta dal 1997 al 2001 abbia assorbito il beneficio previsto dall'art. 9, comma 1, del Regolamento.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità (v., Cass., n. 11805 del 2026) ha già avuto modo di affermare che l'art. 9, comma 1, del Regolamento, invocato dal controricorrente, si riferisce ai primi otto anni d'iscrizione alla Cassa e che "Il regime di favore si indirizza comunque ai nuovi iscritti alla Cassa, (…)".

Per il controricorrente, iscritto alla Cassa dal 1997 al 2011 e nuovamente iscritto d'ufficio dal 2014, non si può discorrere, per il periodo successivo a tale reiscrizione, di "primi otto anni" (art. 9, comma 1), considerando il precedente periodo d'iscrizione *tamquam non esset*.

Non ha alcun addentellato letterale e sistematico la tesi che conduce ad azzerare il precedente periodo d'iscrizione alla Cassa, sol perché il secondo periodo d'iscrizione risulta "forzoso". La disposizione non ha inciso in via retroattiva sulla posizione soggettiva del ricorrente, poiché ha stabilito per il futuro i presupposti necessari a beneficiare della riduzione della contribuzione e in proposito non si può eludere la necessità che si tratti dei primi anni d'iscrizione alla Cassa.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., poiché essa non avrebbe pronunciato sul primo motivo d'appello in cui era dedotta la questione della violazione dell'art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Il motivo è inammissibile.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

Esso non trascrive né riporta in modo compiuto il contenuto del primo motivo d'appello, in violazione del principio di autosufficienza (v. Cass.28072/21), limitandosi ad asserire che la questione era stata posta nel primo motivo d'appello.

In conclusione, il ricorso è da respingere con condanna alle spese di lite del grado secondo soccombenza nei confronti della Cassa, mentre nulla si deve statuire sulle spese verso AdER, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense in euro 1.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2026.

La Presidente
Irene Tricomi

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf